DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2007

del 15 giugno 2007

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 ([1]).

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ([2]).

(3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«3 *bis*. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, al seguente programma:

— **32006 D 1926**: decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).»;

2) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3 e 3a, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»;

3) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui al paragrafo 3 e 3a, partecipano pienamente ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.»

([1]) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
([2]) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.